

REGOLAMENTO PROVINCIALE GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA SU CORSI D'ACQUA LIBERI

ART. 1 – PREMESSE

Le gare e manifestazioni di pesca nelle acque pubbliche possono essere organizzate, ferme restando le attribuzioni del C.O.N.I., dalla Regione, dalla Provincia, dai comuni e dalle Associazioni nazionali o regionali riconosciute.

ART. 2 – PRENOTAZIONE

Il richiedente, per svolgere una o più gare di pesca nei campi della Provincia, deve prenotare il campo telefonando o presentandosi direttamente al Servizio Fauna della Provincia con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della stessa.

Il Servizio Fauna verifica la disponibilità del tratto richiesto e, in caso contrario, propone tratti e/o campi alternativi.

All'atto della prenotazione devono essere comunicati:

- ⇒ gli estremi dell'associazione o dell'ente richiedente,
- ⇒ le generalità del responsabile dell'organismo richiedente,
- ⇒ la denominazione del corso d'acqua e la località del campo gara,
- ⇒ il numero massimo previsto di partecipanti.

ART. 3 – CONFERMA PRENOTAZIONE

La prenotazione del campo gara, di cui al precedente articolo, deve essere confermata inviando una comunicazione scritta, in carta semplice, su modulo predisposto dal Servizio Fauna, contenente i seguenti dati e allegati:

- ⇒ estremi dell'associazione o ente richiedente (indirizzo e numero telefonico),
- ⇒ indirizzo e nominativo del responsabile,
- ⇒ corso d'acqua e località ove s'intende effettuare la manifestazione,
- ⇒ orario di inizio e di chiusura della gara e numero massimo presunto dei partecipanti,
- ⇒ assunzione delle responsabilità di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento da parte dell'organizzatore della manifestazione,
- ⇒ dichiarazione di essere affiliata ad Associazione legalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12/2001,
- ⇒ ricevuta del versamento di cui all'art. 4.

La comunicazione di conferma deve pervenire al Servizio Fauna della Provincia di Lodi, anche tramite fax, entro dieci giorni dalla prenotazione telefonica e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento della gara.

ART. 4 - RIMBORSO PER SPESE DI VIGILANZA

Il richiedente è tenuto a versare alla Provincia una quota a titolo di rimborso per spese di vigilanza, così individuata:

- € 21,00= per ogni campo gara richiesto da società lodigiane,
- € 35,00= per ogni campo gara richiesto da società extra-provinciali,

eseguito sul c/c postale n. 33983206 intestato alla Provincia di Lodi, Servizio Tesoreria - via A. Grandi n. 6 - 26900 Lodi

Dovrà essere indicata la causale del versamento: "Gara di pesca del giorno _____" e, in modo chiaro, l'intestazione della Società richiedente.

Sono escluse dal pagamento la F.I.P.S.A.S. e le Società affiliate, limitatamente ai Campionati Provinciali, siano essi individuali o di società.

ART. 5 - CASI DI DIFFORMITA'

Nel caso pervengano conferme scritte incomplete, la Provincia lo comunica all'interessato che deve inviare per iscritto, anche tramite fax, la documentazione o i dati mancanti entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione.

Trascorso tale periodo, la prenotazione e la conferma non verranno considerate valide e non si procederà all'assegnazione del campo gara al richiedente.

Non verranno assegnati i campi gara alle conferme prive di versamento della quota di cui al precedente art. 4.

ART. 6 - GARE

L'inizio delle prenotazioni per i campi gara è fissato al 15 gennaio dell'anno in cui se ne prevede lo svolgimento.

L'inizio delle prenotazioni per i campionati internazionali, nazionali, regionali e provinciali è fissato al 1° dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento della gara.

Vengono considerati campionati quelle gare di pesca sportiva incluse nel calendario agonistico che ogni anno le associazioni piscatorie predispongono a livello nazionale, regionale e provinciale.

Per i campionati di cui al precedente comma, è necessario allegare, al momento dell'invio della conferma scritta, il calendario agonistico del campionato di riferimento.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE CAMPI GARA

La Provincia comunica al richiedente, tramite nota scritta, l'assegnazione del campo gara prenotato e confermato per iscritto.

Le gare di pesca già assegnate formalmente non possono subire successive variazioni di collocazione, salvo casi di necessità e/o di forza maggiore, per i quali la Provincia - a suo insindacabile giudizio - può stabilire modifiche.

L'assegnazione per lo svolgimento di gare sui canali artificiali è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'uso delle sponde da parte degli enti gestori dei canali, cui dovrà essere fatta richiesta a cura della Società organizzatrice.

ART. 8 - VIGILANZA E TABELLAZIONE CAMPI GARA

Ogni gara di pesca, per poter essere svolta, necessita della preventiva collocazione lungo il tratto di campo interessato, di appositi cartelli e di un servizio di vigilanza che sorvegli e garantisca il corretto svolgimento della manifestazione sportiva.

Le tabelle dovranno essere posizionate dagli organizzatori della gara almeno un'ora prima del sorgere del sole.

I paletti, opportunamente consolidati al terreno, devono avere un'altezza di circa 130 cm e devono essere posti tra loro a una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l'uno dall'altro.

I cartelli, che devono riportare la scritta "Campo gara" e l'esatta denominazione della società o ente a cui è assegnato il campo gara, devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo senza creare alcun tipo di ostacolo a cose e a persone.

Il servizio di vigilanza delle gare di pesca può essere svolto da associazioni piscatorie con apposita convenzione da parte della Provincia (vd. successivo art. 16).

ART. 9 - IMMISSIONE ITTIOFAUNA

Eventuale immissione di fauna ittica dovrà essere autorizzata preventivamente dall'Amministrazione provinciale che si riserva inoltre la facoltà di imporre obblighi di

ripopolamento, considerata la potenzialità ittica del corso d'acqua, nonché il numero dei partecipanti alla gara.

ART. 10 – ITTIOFAUNA CATTURATA

Durante le gare di pesca è consentita la deroga alle misure minime di cattura e non si applicano le disposizioni relative a periodi e divieti di pesca previsti dalla vigente normativa.

Al termine della gara è obbligatorio, salvo i casi successivamente esplicitati, reimmettere il pesce vivo pescato nello stesso corso d'acqua. L'eventuale detenzione o reimmissione devono avvenire attuando tutti gli accorgimenti necessari in modo da non arrecare danno o sofferenza all'ittiofauna catturata.

Durante le gare e manifestazioni di pesca è sempre vietata la reimmissione delle specie alloctone dannose che devono essere soppresse ai sensi della vigente normativa regionale.

La Provincia, con appositi provvedimenti può introdurre ulteriori disposizioni in materia di reintroduzione di alcune specie ittiche.

ART. 11 – DISPOSIZIONI VARIE

Nel corso della gara, l'attività di pesca deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente.

I partecipanti, durante la gara, dovranno mantenersi all'interno dello spazio loro assegnato, dovranno ottemperare all'obbligo del rispetto dei divieti di percorrere con veicoli le arginature e le banchine, nonché al rispetto degli altri divieti o prescrizioni di legge.

E' fatto divieto, al termine della gara, di introdurre nel corso d'acqua esche e pasture non utilizzate.

I partecipanti non dovranno disturbare in alcun modo i pescatori che esercitano regolarmente l'attività di pesca in prossimità del campo gara, in tratti liberi da ogni vincolo o divieto.

Dovranno essere rispettati l'ambiente e la vegetazione acquatica e di riva e dovrà essere effettuata un'accurata pulizia del campo di gara al termine della manifestazione.

E' vietato a chiunque di imbrattare con vernici e pitture muri e prismatiche.

Obblighi o divieti particolari potranno essere imposti dalla Provincia in relazione a situazioni peculiari.

ART. 12 - SANZIONI

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di pesca.

ART. 13 - SOSPENSIONI

Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dal Servizio Fauna e/o dagli Agenti della Polizia Provinciale, a loro insindacabile giudizio, qualora gli organizzatori e/o i partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia e per motivi di sicurezza e/o di ordine pubblico.

ART. 14 – RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

La comunicazione provinciale di assegnazione del campo gara concerne esclusivamente l'esercizio della pesca e non riguarda tutti gli aspetti (assicurativi, antinfortunistici, di rispetto dell'altrui proprietà, etc.) per i quali dovrà provvedere, ai sensi di legge, l'organizzatore responsabile della manifestazione.

Gli organizzatori della manifestazione sono direttamente responsabili dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva, sia agonistica che non agonistica.

ART. 15 – MODIFICHE

Eventuali modifiche non sostanziali al presente regolamento potranno essere adottate con deliberazione della Giunta Provinciale, sentita la Consulta Pesca.

ART. 16 – CONVENZIONI

La Provincia, a norma dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 9/2003, potrà avvalersi – tramite apposita convenzione - della collaborazione delle associazioni di pescatori dilettanti qualificate ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12/2001, per la gestione dei campi gara di propria competenza e del relativo servizio di vigilanza.